

XV legislatura

A.S. 379:

"Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" - Emendamenti del Governo

Giugno 2006

n. 4



servizio del bilancio
del Senato



Indice

Premessa.....	1
Emendamento 1.1.	1
Emendamento n. 1.0.1.....	14
Emendamento x 1.0.1.	17
Emendamento x 1.0.2.	18

Premessa

Di seguito vengono esaminate le sole disposizioni rilevanti per quanto di competenza, anche se esaminate dalla RT.

Emendamento 1.1.

Lettera b)

La lettera b), sostituendo il comma 2, trasferisce al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 300 del 1999, inclusa la gestione del FAS, con l'esclusione di alcune funzioni di programmazione e delle funzioni della segreteria del CIPE. Le strutture ausiliarie della segreteria del CIPE sono trasferite alla Presidenza del consiglio dei ministri. Aggiungendo 3 ulteriori commi, poi, la medesima lettera b) sottrae alcune competenze al Ministero dell'economia e delle finanze, attribuisce la funzione di segretario del CIPE ad un sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri e sottrae al Presidente del Consiglio dei ministri i compiti di coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo e delle politiche di coesione territoriale.

La RT si limita ad attestare la neutralità finanziaria dei trasferimenti di risorse umane e materiali.

Al riguardo, considerato che la nuova formulazione prevede il trasferimento alla Presidenza del Consiglio anche delle strutture

"ausiliarie" della Segreteria tecnica del C.I.P.E. - comprensive del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NURS) e dell'Unità tecnica per la Finanza di progetto (UTPF) - andrebbero acquisite notizie più circostanziate circa l'ipotizzabile effetto *medio tempore* sul trattamento economico del relativo personale.

In particolare, va precisato se il trasferimento alle dipendenze della Presidenza del Consiglio del personale in questione sia suscettibile di determinare istanze di perequazione stipendiale.

Lettera e)

La lettera e) sostituisce il comma 6 dell'articolo 1.

Viene modificato il comma che prevede l'istituzione del Ministero della solidarietà sociale, al quale sono trasferiti, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, parte delle funzioni attribuite al Ministero del lavoro in materia di politiche sociali e di assistenza, vari compiti di vigilanza e in materia di politiche antidroga. Sono inoltre individuate forme di esercizio coordinato di alcune funzioni e possono essere individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del consiglio dei ministri. Sono inoltre trasferite le funzioni in materia di Servizio civile nazionale.

La RT, dopo aver affermato che trattasi di mero trasferimento di risorse già previste a legislazione vigente, specifica che, per il personale coinvolto nella soppressione del Dipartimento nazionale delle politiche antidroga di cui al quinto periodo, opererebbe comunque il diritto di opzione alla permanenza presso la presidenza del Consiglio.

Al riguardo, si fa presente che sarebbe opportuno chiarire i risvolti finanziari delle previste forme di avvalimento del personale tra diverse amministrazioni, riferibili al riconoscimento, da parte delle amministrazioni coinvolte, di differenti trattamenti economici agli interessati, in particolare per la componente accessoria della retribuzione.

Precisazioni sarebbero opportune altresì in ordine alla effettiva neutralità delle forme di esercizio "coordinato" sia delle funzioni assistenziali/previdenziali che in materia di protezione civile e di indirizzo sugli enti di settore da parte dei ministeri competenti.

Inoltre, circa la disposizione recante il diritto "d'opzione", nel confermare le osservazioni già formulate in relazione al testo del decreto-legge in merito ai possibili effetti sul trattamento economico del personale trasferito, si segnala comunque che dall'ipotizzabile mancato trasferimento del personale attualmente preposto a tali compiti possono derivare fabbisogni organizzativi aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche anti-droga attribuite al Ministero della solidarietà sociale.

Lettera h)

La lettera h), inserendo il comma 8-*bis* dopo il comma 8, individua nei dipartimenti l'articolazione primaria del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture, del Ministero dei trasporti, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'università e della ricerca. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale.

La RT si limita ad affermare che la disposizione, coordinata con quella di cui alla successiva lettera u), prevede che anche i nuovi Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare si articolino in Dipartimenti.

Al riguardo, pur considerato il vincolo dell'invarianza d'oneri previsto dal comma 23, come sostituito dalla lettera u) dell'emendamento in esame, si osserva che la diversa configurazione organizzativa dei Ministeri, secondo Dipartimenti o Direzioni generali così come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comporta in sé una diversa strutturazione delle funzioni amministrative che sembrerebbe suscettibile di determinare, perlomeno nel medio periodo, effetti anche sulle dinamiche della spesa delle amministrazioni.

Proprio in relazione alle concrete funzioni delle diverse strutture di "primo livello" l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300

del 1999, prevede infatti, per ogni dipartimento, la sovraordinazione di un Capo dipartimento sugli uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento stesso, ponendo, evidentemente, le condizioni per la creazione di un ufficio dirigenziale generale di livello superiore (ex dirigenti generali di "livello B"), attualmente non previsto, rispetto alla organizzazione per direzioni generali.

Sul punto, sarebbe pertanto opportuno acquisire anche l'avviso del Governo.

Lettera l)

La lettera l) aggiunge 2 commi al comma 9 dell'articolo 1.

Con il **comma 9-bis** si conferisce al Ministro dello sviluppo economico l'esercizio della vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, si definisce la natura dei predetti consorzi, si individua la relativa disciplina negli articoli 2511 e seguenti del codice civile, abrogando quasi *in toto* la normativa speciale recata dalla legge di riordino n. 410 del 1999 e si dispone, per i consorzi in stato di liquidazione coatta amministrativa, la nomina di un commissario unico in sostituzione dei commissari attualmente in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007.

La RT asserisce che si tratta di una rimodulazione delle funzioni di vigilanza sui consorzi agrari e di revisione delle procedure liquidatorie.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il **comma 9-ter** sopprime la disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 99 del 2004 che prevedeva il trasferimento di risorse strumentali e finanziarie alla società per azioni «BUONITALIA», partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'espletamento di funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialità tradizionali garantite.

La RT specifica che l'emendamento non comporta oneri.

Al riguardo, si osserva che l'abrogazione disposta al comma 9-ter della disposizione che prevede il trasferimento di risorse strumentali e finanziarie a "Buonitalia s.p.a." da parte del Ministero per le politiche agricole e forestali, per l'espletamento di funzioni delegate in materia di valorizzazione economica, determina la necessità di chiarire le modalità attraverso cui tali funzioni verranno ad essere svolte d'ora innanzi.

In tal senso si rileva, infatti, che "Buonitalia s.p.a." è una società controllata dal medesimo Ministero delle politiche agricole e partecipata da altri enti strumentali della pubblica amministrazione (ICE, ISMEA, UNIONCAMERE); pertanto, al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni pur previste dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è ipotizzabile che lo stesso ministero sia in futuro chiamato, in qualità di socio, a fornire i mezzi finanziari necessari ad assicurare l'operatività della struttura. In

merito, sarebbe necessario acquisire chiarimenti anche in considerazione degli ipotizzabili effetti che il mancato trasferimento di risorse potrebbe produrre sull'equilibrio economico-patrimoniale della società e, in definitiva, sulla sua stessa solvibilità, a fronte di obbligazioni eventualmente già contratte in attuazione dei compiti per essa previsti dall'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99¹.

Lettera m)

La lettera m), inserendo il comma 10-*bis*, dispone che, in caso di squilibrio presso le amministrazioni di destinazione della percentuale di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dei commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001², tali incarichi restano comunque in vigore fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa le amministrazioni di provenienza rendono indisponibili un pari numero di incarichi, fino alla scadenza dei contratti individuali dei dirigenti trasferiti.

La RT si limita ad affermare che la continuazione dei contratti dirigenziali eventualmente in eccesso per effetto del riordino rispetto a quelli conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto

¹A tale proposito, si segnala che l'emendamento in esame provvede alla sola soppressione del trasferimento di risorse (strumentali e finanziarie) alla società per l'espletamento dei compiti relativi alla valorizzazione economica e alla tutela dei marchi di origine per conto del ministero, mentre la titolarità delle attribuzioni risulterebbe confermata dal primo periodo dell'articolo modificato.

² Con i quali si prevede la possibilità del conferimento di incarichi dirigenziali anche a dirigenti non appartenenti agli appositi ruoli, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento, nonché a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso di determinati requisiti.

legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sarà correlata alla indisponibilità di un numero di posti corrispondente presso l'amministrazione che cede le funzioni.

Al riguardo, riprendendo analoghe osservazioni formulate in tal senso in altre occasioni, posto che gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato dovrebbero essere determinati non in funzione delle piante organiche di diritto, ma in relazione al personale effettivamente in servizio, ed atteso che la norma e la RT prevedono espressamente che la copertura finanziaria del provvedimento operi rendendo indisponibili posti in organico, occorrerebbe acquisire conferma del fatto che i citati posti oggetto di riduzione corrispondano a posti effettivamente occupati (e non, pertanto, semplicemente ricompresi nelle piante organiche di diritto) e che sia assicurata la condizione della contestualità tra l'incremento e le riduzioni di organico previsti.

Inoltre, sarebbe comunque auspicabile un chiarimento in ordine alle modalità concrete con cui si intende garantire tali indisponibilità, ovvero se gli impegni contrattuali in essere siano dotati di margini di flessibilità tali da consentire, in concreto dal punto di vista finanziario, la riduzione dell'organico effettivo indicata.

Lettera r)

La lettera r), sostituendo l'attuale comma 19 del decreto-legge, attribuisce al Presidente del consiglio dei ministri:

- a) le funzioni di competenza statale in materia di sport attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali;

- b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali e sulla Scuola superiore della Pubblica amministrazione locale;
- c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali degli enti locali nonché di coordinamento e promozione in relazione alla distribuzione fra i vari livelli di governo delle funzioni amministrative;
- d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché alcune funzioni già attribuite in materia al Ministero del lavoro;
- e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché alcune funzioni già attribuite in materia al Ministero del lavoro;
- f) le funzioni di espressione del concerto attribuite in materia di pari opportunità fra i sessi al Ministero del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006;
- g) le funzioni di competenza statale attribuite in materia di pari opportunità fra i sessi al Ministero delle attività produttive ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006.

Vengono inoltre aggiunti i commi *19-bis*, *19-ter* e *19-quater*.

Con il **comma 19-bis** si attribuiscono al Presidente del consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e il potere di concerto per l'individuazione e l'utilizzazione delle risorse da destinare al turismo. Per tale funzione il Presidente del consiglio dei ministri si avvale dell'apposito

dipartimento del Ministero per i beni e le attività culturali istituito dal successivo comma 19-*ter*.

Il **comma 19-*quater*** trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive che viene pertanto soppressa.

La RT si limita ad attestare la neutralità finanziaria della misura.

Al riguardo, si osserva che l'espressa previsione di competenze aggiuntive, in particolare quelle in materia di vigilanza su enti strumentali prevista alle lettere a) e b) dianzi citate del comma 19, sembrerebbe determinare i presupposti per oneri di funzionamento al momento non previsti dalla legislazione vigente.

In ordine al comma 19-*bis* si ribadiscono le osservazioni già in precedenza formulate con riferimento al trasferimento di funzioni in capo al Presidente del consiglio dei ministri (lettera b)) ed all'avvalimento da parte dello stesso di personale (lettera e)).

In merito ai commi 19-*ter* e *quater* si fa rinvio alle osservazioni formulate in relazione alla successiva lettera u).

Lettera t)

La lettera t), nel sostituire il comma 22 del decreto-legge e in rapporto alle funzioni attribuite alla Presidenza del consiglio dei ministri dal comma 19 dell'articolo 1 del decreto-legge, trasferisce a

quest'ultima le apposite strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali (con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali) e del Ministero dell'interno (il cui personale può essere utilizzato mediante avvalimento ovvero nelle forme previste dal decreto legislativo n. 303 del 1999 relativamente al personale della Presidenza del consiglio) e dispone che il Presidente del consiglio si avvalga del Forum nazionale dei giovani e dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile.

Con la medesima lettera, inserendo il comma *22-bis*, si sopprime la commissione per la semplificazione istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri, sostituendola con un'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, la cui composizione ricalca quella della soppressa commissione e per il cui funzionamento si utilizza lo stanziamento *ad hoc* recato dal decreto-legge n. 35 del 2005, ridotto del 25%.

Aggiungendo l'ulteriore comma *22-ter*, infine, la lettera t) dispone che ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifiche strutture della Presidenza del consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del consiglio e alla Presidenza del consiglio dei ministri.

La RT si limita ad una breve descrizione del solo comma *22-bis*, senza soffermarsi sulla riformulazione del comma 22.

Al riguardo, si osserva nuovamente che più puntuali chiarimenti andrebbero acquisiti in merito all'effettiva invarianza

d'oneri delle citate previsioni di trasferimento di personale e di avvalimento di personale esterno da parte della Presidenza del consiglio dei Ministri ed appartenente al ministero dell'Interno, sottolineando che andrebbe fornita la stima delle unità interessate e dell'ammontare complessivo dei trattamenti economici accessori da riconoscere loro.

Inoltre, un supplemento di informazioni andrebbe acquisito anche in merito alla prospettata possibilità di disporre del personale del *Forum dei giovani*, dal momento che tale soggetto, ad un primo esame, non sembrerebbe appartenere alla pubblica amministrazione³.

Per entrambi i profili delineati, andrebbe chiarito dunque se emergano fabbisogni finanziari aggiuntivi per la Presidenza del consiglio, considerato che tali compiti non appaiono previsti dalla legislazione vigente e pertanto possono non essere contemplati nella quantificazione degli ordinari stanziamenti a bilancio.

Lettera u)

La lettera u) provvede alla sostituzione del comma 23, recante il rinvio ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per la definizione degli assetti organizzativi dei ministeri interessati dal riordino, ivi specificando che le modalità del riordino dovranno comunque esser tali da

³ In merito, si segnala che i commi 153-154 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) già stabiliscono che un importo, pari al 70 per cento della quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alla creazione di un fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovani, sia destinato al finanziamento di programmi e progetti del *Forum nazionale dei giovani*. Tale organismo, con sede a Roma, si configura quale associazione di diritto comune ed è dotata di un proprio statuto che prevede la promozione di iniziative volte a sensibilizzare le istituzioni nazionali al fine di migliorarne l'efficacia degli interventi nelle politiche giovanili.

assicurare l'invarianza d'oneri rispetto agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato sulla base della legislazione vigente.

La RT specifica che al termine del processo di riordino la spesa relativa alle strutture dirigenziali di primo livello dovrà essere contenuta nei limiti degli stanziamenti previsti per i ministeri di origine delle funzioni e che il riordino non darà luogo alla creazione di nuove strutture dirigenziali rispetto a quelle già in essere.

Al riguardo, pur considerando il vincolo di neutralità finanziaria stabilito per il riordino, si rammenta che il combinato disposto degli articoli 3-6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 vigente, prefigura una diversa articolazione del vertice della struttura organizzativa tra ministeri organizzati per strutture di "primo livello" dipartimentali, ovvero, alternativamente, per direzioni generali, ivi prevedendosi, per queste ultime, anche la possibilità di istituire l'ufficio del Segretario generale.

In tal senso, andrebbero chiarite le concrete modalità attraverso cui opererebbe sia l'invarianza numerica delle posizioni dirigenziali che quella della spesa complessiva prevista in RT per le nuove strutture dirigenziali di primo livello, con riferimento anche all'asserzione contenuta in RT secondo cui la spesa deve essere contenuta "nei limiti finanziari previsti per i ministeri di origine dalla legislazione vigente".

Senza chiarimenti, infatti, a fronte della eventuale creazione di nuove posizioni dirigenziali appare difficilmente plausibile che si possa operare una compensazione finanziaria a valere su spese che

hanno natura di oneri inderogabili, quali, appunto, quelle per il personale.

Infine, in ordine all'invarianza finanziaria, si segnala che il tetto dell'emendamento prevede che sia garantita solo "al termine" del processo di riorganizzazione, per cui sarebbe opportuno appurare se la stessa sia garantita anche *in itinere*.

Emendamento n. 1.0.1.

I **commi 1 e 2** stabiliscono che all'atto del giuramento del Ministro tutte le assegnazioni di personale agli uffici di gabinetto, compresi gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze e i contratti a termine, decadono automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Sono fatti salvi le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.

La RT afferma che le modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 non comportano oneri.

Al riguardo, considerato che la norma riconosce la possibilità di revocare incarichi che altrimenti sarebbero destinati ad essere mantenuti fino alla loro naturale scadenza contrattuale, sarebbe utile ottenere una valutazione del Governo in ordine ai risparmi eventualmente scaturenti dalla revoca di tali contratti, salvo valutare se oneri indiretti per lo Stato possano di contro determinarsi per

effetto di eventuali contenziosi instaurati da parte dei soggetti cui è stata praticata la revoca dell'incarico.

I **commi 3, 4, 5 e 6** fissano un contingente di personale per i vice Ministri pari a quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Il contingente in parola è compreso nell'ambito del contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione previsto per ciascun Ministro.

In presenza di particolari condizioni il Ministro ha la facoltà di autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite precedente e entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero, a nominare ulteriore personale. L'ultimo periodo del comma 4 prevede che il vice Ministro nell'esercizio delle funzioni delegate si avvalga dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.

Nell'attesa dell'adeguamento regolamentare alle disposizioni suddette, gli incarichi incompatibili con la nuova normativa sono revocati ove non utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nei limiti delle dotazioni ordinarie di quest'ultimo.

In conseguenza delle nuove disposizioni è soppresso l'articolo 3 della legge n. 137 del 2002 che prevede per i vice Ministri una riserva di un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato.

La RT afferma che la previsione di un contingente di personale dei vice Ministri pari a quello dei sottosegretari di Stato consente una

riduzione di costi pari al trenta per cento rispetto alla legislazione vigente.

Al riguardo, oltre a constatare l'assenza di qualsiasi quantificazione a supporto dell'asserita riduzione della spesa pari al trenta per cento, si osserva che la riduzione di oneri prospettata nella citata misura risulta di tipo eventuale in quanto il vigente articolo 3 della legge n. 137 del 2002, soppresso dall'emendamento in esame, consente un contingente di personale per il vice Ministro "fino al triplo" di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari, nulla impedendo che tale contingente possa essere allo stato inferiore al limite massimo prospettato dalla legge.

Uno scrutinio circa l'effettiva invarianza d'oneri comporta, in altri termini, una valutazione dei parametri utilizzati per la costruzione delle previsioni a legislazione vigente per tali oneri.

Inoltre, potrebbe essere opportuna una valutazione in ordine agli effetti finanziari del previsto utilizzo da parte del vice Ministro dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero, non essendo attualmente previste tali strutture presso gli uffici dei Vice Ministri.

Il **comma 7** sopprime parte dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 258 del 2001, laddove è previsto che uno dei due Vice Capi di Gabinetto del Ministro delle comunicazioni sia scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale al Ministero, il che consente in tal modo la nomina di soggetti estranei all'amministrazione per tale incarico.

La RT afferma che in sede attuativa verranno adottate le conseguenti compensazioni su spese di personale al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza finanziaria.

Al riguardo, in primo luogo, si segnala che l'invarianza finanziaria non è dimostrata *ex ante* (quindi contestualmente alla norma che crea l'onere), come è richiesto dal fatto che la copertura non può essere rinviata alla sede attuativa.

Peraltro, il prospettato rispetto del principio di invarianza finanziaria contenuto nella RT non risulta sufficiente ad escludere l'insorgenza di oneri aggiuntivi, essendo invece necessaria una specifica indicazione in tal senso nel testo dell'emendamento.

Emendamento x 1.0.1.

L'emendamento, al comma 1, delega il Governo ad adottare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni apportate dal decreto legge in esame,

Si ricorda che tra i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettera e), è prevista anche la "revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali".

La RT asserisce che dalla disposizione di delega non derivano maggiori oneri.

Al riguardo, si osserva che la mancanza di maggiori oneri attestata in RT non risulta sufficiente ad escludere che dall'esercizio della delega non derivino concretamente nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per cui appare ispirata a principi di prudenza un'indicazione in tal senso nel testo della legge di delega.

Ciò vale in particolare con riferimento alla citata lettera e).

Emendamento x 1.0.2.

L'emendamento, nel sopprimere il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 43 del 2006, non consente a chi abbia espletato il mandato parlamentare di senatore o deputato nonché di consigliere regionale di poter ricoprire la carica di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere se non anche in presenza di una ulteriore esperienza lavorativa.

La RT afferma che l'emendamento non comporta oneri trattandosi di disposizione relativa ai requisiti dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali.

Al riguardo, atteso che la disposizione riduce la platea dei possibili soggetti idonei alla nomina di direttore generale, non vi sono osservazioni da formulare.